Considerando che tali richieste soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 20 del regolamento n. 9; che riguardano operazioni terminate rispettivamente il 27 giugno 1963 e il 27 giugno 1964; che sono state validamente presentate nel termine prescritto dall'articolo 19 di detto regolamento;

Considerando che dall'esame delle richieste, nonché dalla verifica dei relativi elementi di fatto e dati contabili, risulta che gli importi di alcune spese specificate nelle richieste stesse, benché relativi ad operazioni di riqualificazione effettuate presso un centro di riqualificazione, non sono stati calcolati in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, lettera a), del regolamento n. 9, e che, di conseguenza, all'importo richiesto deve essere aggiunta una somma di Lit. 248.480, corrispondente alla rettifica del calcolo suddetto; che risulta, inoltre, che le operazioni di riqualificazione di cui trattasi riguardano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 che soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 4 del predetto regolamento; che tali richieste rispondono altresí, salvo quanto sopra affermato, alle altre condizioni prescritte dalla vigente regolamentazione ed in particolare dall'articolo 5 del regolamento n. 9;

Considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dall'«Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM)» deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, a concorrenza dell'importo richiesto aumentato della somma di Lit. 248.480, per un totale di Lit. 5.915.400 + Lit. 248.480, ossia Lit. 6.163.880;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 4 luglio 1967, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica italiana per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dall'«Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM)», ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad operazioni di riqualificazione terminate rispettivamente il 27 giugno 1963 e il 27 giugno 1964, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza di un importo di Lit. 6.163.880.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente, a beneficio dell'ente sopra indicato, viene stabilito in Lit. 6.163.880 (pari a circa 9.862 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1967

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di riqualificazione effettuate dall'«Automobile Club d'Italia (ACI)»

(Fascicolo FSE n. 6533)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(67/674/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio [2], e in particolare gli articoli 25 e 29,

[1] GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.

[2] GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (1),

Vista la richiesta del 19 giugno 1965, presentata dalla Repubblica italiana ed intesa ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione, per un importo di Lit. 14.428.796, rettificato in seguito dallo Stato richiedente in Lit. 9.790.994,

Vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9 (2),

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 4 luglio 1967,

Considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, la richiesta in questione concerne operazioni di riqualificazione effettuate sotto la responsabilità ed in parte a carico dell'«Automobile Club d'Italia (ACI)», ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento suddetto;

Considerando che tale richiesta soddisfa alle condizioni previste dall'articolo 20 del regolamento n. 9; che riguarda operazioni terminate nel periodo 2 luglio — 8 luglio 1963 incluso; che è stata validamente presentata nel termine prescritto dall'articolo 19 di detto regolamento;

Considerando che dall'esame della richiesta, nonché dalla verifica dei relativi elementi di fatto e dati contabili, risulta che una somma di Lit. 4.543.027 è stata erroneamente inclusa nell'importo richiesto a causa del metodo di calcolo applicato alle spese esposte nella richiesta, che non è conforme alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento n. 9 e che, di conseguenza, l'importo richiesto deve essere diminuito della somma suddetta; che risulta, inoltre, che le operazioni di riqualificazione di cui trattasi riguardano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 che soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 4 del predetto regolamento; che tale richiesta risponde altresí, salvo quanto sopra affermato, alle altre condizioni prescritte dalla vigente regolamentazione ed in particolare dall'articolo 5 del regolamento n. 9;

Considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dall'«Automobile Club d'Italia (ACI)» deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, a concorrenza dell'importo richiesto diminuito di Lit. 4.543.027, per un totale di Lit. 9.790.994 — Lit. 4.543.027, ossia Lit. 5.247.967;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 4 luglio 1967, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La richiesta presentata dalla Repubblica italiana per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dall'«Automobile Club d'Italia (ACI)», ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad operazioni di riqualificazione terminate nel periodo 2 luglio — 8 luglio 1963 incluso, è conforme alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza di un importo ridotto a Lit. 5.247.967, poiché l'eccedenza non è conforme a tali disposizioni.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente, a beneficio dell'ente sopra indicato, viene stabilito in Lit. 5.247.967 (pari a circa 8.397 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

(2) GU n. 8 dell'1. 2. 1962, pag. 144/62.